

DECRETO LEGGE 12 settembre 2014, n. 133 ^{(1) (2)}

Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.

⁽¹⁾ Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 settembre 2014, n. 212.

⁽²⁾ Convertito in legge, con modificazioni, dall' *art. 1, comma 1, L. 11 novembre 2014, n. 164*.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per accelerare e semplificare la realizzazione di opere infrastrutturali strategiche, indifferibili e urgenti, nonché per favorire il potenziamento delle reti autostradali e di telecomunicazioni e migliorare la funzionalità aeroportuale;

RITENUTA altresì la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni in materia ambientale per la mitigazione del rischio idrogeologico, la salvaguardia degli ecosistemi, l'adeguamento delle infrastrutture idriche e il superamento di eccezionali situazioni di crisi connesse alla gestione dei rifiuti, nonché di introdurre misure per garantire l'approvvigionamento energetico e favorire la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali;

RITENUTA infine la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per la semplificazione burocratica, il rilancio dei settori dell'edilizia e immobiliare, il sostegno alle produzioni nazionali attraverso misure di attrazione degli investimenti esteri e di promozione del Made in Italy, nonché per il rifinanziamento e la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente al fine di assicurare un'adeguata tutela del reddito dei lavoratori e sostenere la coesione sociale;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 2014;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, dei beni e delle attività culturali e del turismo, per gli affari regionali e le autonomie e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 4 *Misure di semplificazione per le opere incompiute segnalate dagli Enti locali e misure finanziarie a favore degli Enti territoriali*

5. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno, per un importo complessivo di 240 milioni di euro, i pagamenti sostenuti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi a debiti in conto capitale degli enti territoriali per gli anni 2014 e 2015. L'esclusione opera per 200 milioni di euro

relativamente all'anno 2014 e, con riferimento ai soli enti locali, per 40 milioni di euro relativamente all'anno 2015. I suddetti pagamenti devono riferirsi a debiti in conto capitale: ⁽³⁾

- a) certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013;
- b) per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2013;
- c) riconosciuti alla data del 31 dicembre 2013 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità entro la medesima data. ⁽⁴⁾

5-bis. Ai fini dell'esclusione di cui alla lettera a) del comma 5 rilevano solo i debiti presenti in piattaforma elettronica per la certificazione di crediti connessi a spese ascrivibili ai codici gestionali SIOPE da 2101 a 2512 per gli enti locali e ai codici gestionali SIOPE da 2101 a 2138 per le regioni, escluse le spese afferenti la sanità. ⁽⁵⁾

6. Per l'anno 2014, l'esclusione di cui al secondo periodo dell'alinea del comma 5 è destinata per 50 milioni di euro ai pagamenti dei debiti delle regioni sostenuti successivamente alla data del 1° luglio 2014, ivi inclusi quelli ascrivibili ai codici gestionali da 2139 a 2332, che beneficiano di entrate rivenienti dall'applicazione dell'articolo 20, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, superiori a 100 milioni. Ai fini della distribuzione del rimanente importo dell'esclusione tra i singoli enti territoriali, i comuni, le province e le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sito web «<http://certificazionecrediti.mef.gov.it>» della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 30 settembre 2014, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere nel 2014 i pagamenti di cui al periodo precedente e i comuni e le province comunicano, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2015, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i medesimi pagamenti nel 2015. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle predette comunicazioni, entro il 10 ottobre 2014 e il 15 marzo 2015 sono individuati per ciascun ente, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno rispettivamente nel 2014 e 2015. ^{(6) (7)}

⁽³⁾ Alinea così modificato dall' *art. 1, comma 497, lett. a), L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

⁽⁴⁾ Comma così modificato dalla *legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164*.

⁽⁵⁾ Il presente comma 5-bis, in origine secondo capoverso del comma 5, è stato modificato dalla *legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164*. Successivamente il presente comma è stato così modificato dall'*art. 1, comma 497, lett. b), L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

⁽⁶⁾ Comma così modificato dalla *legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164* e, successivamente, dall' *art. 1, comma 497, lett. c), L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

⁽⁷⁾ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Decreto 13 ottobre 2014*.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 settembre 2014

Definizione degli schemi e delle modalita' per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestivita' dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni. (14A08772)

(GU n.265 del 14-11-2014)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visto l'art. 29, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 33 del 2013, come da ultimo modificato dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, secondo cui "Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell'art. 7, secondo uno schema tipo e modalita' definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata";

Visto l'art. 33, comma 1, del citato decreto legislativo n. 33 del 2013, come da ultimo modificato dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, secondo cui "Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato 'indicatore annuale di tempestivita' dei pagamenti'. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato "indicatore trimestrale di tempestivita' dei pagamenti". Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalita' definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata";

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del 20 marzo del 2013";

Considerato che l'art. 8, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante: "Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, prevede che entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione, vengano emanati i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 29, comma 1-bis, e 33, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013;

Considerato che le disposizioni del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 che riguardano gli enti territoriali e i loro enti strumentali, ad eccezione degli enti coinvolti nella gestione della

spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, entrano in vigore il 1° gennaio 2015;

Considerato che, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto legislativo n. 33 del 2013, i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'art. 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005, e sono riutilizzabili ai sensi di quest'ultimo decreto, del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014 con cui l'onorevole dottoressa Maria Anna Madia è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2014 con cui al Ministro senza portafoglio onorevole dottoressa Maria Anna Madia è stato conferito l'incarico per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2014 recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio onorevole dottoressa Maria Anna Madia per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del giorno 11 settembre 2014;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto definisce gli schemi tipo e le modalità che le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, adottano per la pubblicazione sui propri siti internet istituzionali dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, specificando l'insieme minimo di dati di riferimento e gli schemi, il formato e i tempi di pubblicazione sui predetti siti.

Art. 2

Pubblicazione dei dati relativi alle entrate e alla spesa

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle proprie entrate e spese secondo gli schemi indicati negli articoli da 3 a 8. In particolare, le pubbliche amministrazioni in contabilità finanziaria pubblicano le entrate e le spese, di competenza e di cassa, di cui ai propri bilanci di previsione e le somme accertate e incassate, impegnate e pagate, di cui ai propri bilanci consuntivi; le pubbliche amministrazioni in contabilità economica pubblicano i ricavi e proventi e i costi, così come rilevati nel proprio budget e nel bilancio d'esercizio.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, commi 3 e 4, ciascuna pubblica amministrazione pubblica i dati di cui al comma 1 nella sezione "Amministrazione trasparente/Bilanci" di cui all'allegato A del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. Le amministrazioni pubblicano i dati di cui agli articoli 29 e 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con i relativi metadati, in un formato tabellare di tipo aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013.

Art. 3

Schemi e modalita' da adottare per i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui al bilancio preventivo e consuntivo delle amministrazioni centrali dello Stato

1. I dati relativi alle previsioni di entrata, di competenza e di cassa, della Legge di bilancio e del Rendiconto generale dello Stato sono pubblicati con riferimento all'articolo e con indicazione del titolo, della natura, della tipologia, della categoria economica e dell'attivita'/provento, nonché del centro di responsabilita', secondo lo schema di cui all'allegato 1 del presente decreto.

2. I dati sulla spesa di competenza e di cassa della Legge di bilancio e del Rendiconto generale dello Stato sono pubblicati con riferimento al capitolo di spesa e con indicazione dello stato di previsione, del centro di responsabilita', della missione, del programma, della categoria economica e della classificazione funzionale in base allo standard internazionale COFOG (Classification of the Functions of Government), secondo lo schema di cui all'allegato 1.

3. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai commi 1 e 2 in un'apposita sezione del sito del Ministero dell'economia e delle finanze, accompagnati da metadati, in un formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013.

4. Ciascuna amministrazione centrale dello Stato pubblica altresì i medesimi dati della spesa concernenti il proprio stato di previsione, secondo le modalita' indicate all'art. 2, comma 3, tramite un collegamento internet all'apposita sezione del sito del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. I dati relativi alla Legge di bilancio sono pubblicati entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento e quelli relativi al Rendiconto generale dello Stato entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 4

Schema da adottare e modalita' di pubblicazione dei dati relativi alle entrate e alla spesa di cui al bilancio preventivo e consuntivo delle amministrazioni regionali

1. Le Regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti regionali in contabilita' finanziaria pubblicano i dati relativi alle entrate e alla spesa del proprio bilancio preventivo e di consuntivo secondo lo schema di cui all'allegato 2 del presente decreto.

2. Ciascuna amministrazione regionale pubblica i dati di cui al comma 1 entro 30 giorni dall'approvazione dei bilanci e dei consuntivi da parte dei propri organi consiliari, secondo le modalita' indicate all'art. 2.

3. Nelle more dell'armonizzazione contabile, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti regionali in contabilita' finanziaria non hanno l'obbligo di pubblicare il dato di cassa del bilancio di previsione.

Art. 5

Schema da adottare e modalita' di pubblicazione dei dati relativi alle entrate e alla spesa di cui al bilancio preventivo e consuntivo degli enti locali

1. Nelle more dell'armonizzazione contabile, gli enti locali in contabilita' finanziaria pubblicano i dati relativi alle entrate e alla spesa del proprio bilancio preventivo e di consuntivo secondo lo

schema di cui all'allegato 3 del presente decreto.

2. Ciascun ente locale pubblica i dati di cui al comma 1 entro 30 giorni dall'approvazione dei bilanci e dei consuntivi da parte dei propri organi consiliari, secondo le modalita' indicate all'art. 2.

Art. 6

Schema da adottare e modalita' di pubblicazione dei dati relativi alle entrate e alla spesa di cui al bilancio preventivo e consuntivo delle altre amministrazioni in contabilita' finanziaria

1. Per le altre amministrazioni in contabilita' finanziaria, i dati relativi alle entrate e alla spesa sono pubblicati a preventivo e a consuntivo secondo lo schema del Piano dei conti integrato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, recante "Regolamento concernente le modalita' di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91". In particolare detta pubblicazione, in termini di competenza e cassa, deve essere in linea con il contenuto dell'allegato 1.1 Piano finanziario del citato decreto del Presidente della Repubblica, con una disaggregazione almeno sino al III livello, secondo lo schema di cui all'allegato 4 del presente decreto.

2. Ciascuna amministrazione pubblica i dati di cui al comma 1 entro 30 giorni dall'adozione dei bilanci e dei consuntivi da parte dei propri organi, secondo le modalita' indicate all'art. 2.

Art. 7

Schema da adottare e modalita' di pubblicazione dei dati relativi alle entrate e alla spesa di cui al bilancio preventivo e consuntivo degli enti del Servizio Sanitario Nazionale e della Gestione Sanitaria Accentrata delle amministrazioni regionali

1. Gli enti del Servizio sanitario nazionale e le amministrazioni regionali, relativamente alla parte del finanziamento del Servizio sanitario regionale direttamente gestito di cui all'art. 19, comma 2, lettera b), punto i), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, pubblicano i dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi, redatti secondo lo schema di conto economico di cui all'allegato 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del 20 marzo del 2013 (allegato 5 del presente decreto).

2. Fino all'attuazione delle disposizioni previste dal Titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011, le aziende sanitarie delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano pubblicano i propri bilanci secondo gli schemi attualmente vigenti, ai sensi di quanto previsto dalla normativa e dalle intese Stato-Regioni in materia sanitaria.

3. Ciascun ente pubblica i dati di cui al comma 1 entro 30 giorni dall'approvazione da parte degli organi competenti, secondo le modalita' indicate all'art. 2.

Art. 8

Schema da adottare e modalita' di pubblicazione dei dati relativi alle entrate e alla spesa di cui al bilancio preventivo e consuntivo delle altre amministrazioni in contabilita' economica

1. Per le amministrazioni in contabilita' civilistica, i dati relativi alle entrate e alla spesa sono pubblicati a preventivo e a consuntivo secondo lo schema di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 marzo 2013 recante "Criteri e

modalita' di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilita' civilistica" (allegato 6 del presente decreto).

2. Ciascun ente pubblica i dati di cui al comma 1 entro 30 giorni dall'adozione dei bilanci e dei consuntivi da parte dei propri organi, secondo le modalita' indicate all'art. 2.

Art. 9

Definizione dell'indicatore di tempestivita' dei pagamenti

1. Le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle modalita' di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo, un indicatore annuale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore annuale di tempestivita' dei pagamenti».

2. A decorrere dall'anno 2015, le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle modalita' di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo, un indicatore trimestrale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore trimestrale di tempestivita' dei pagamenti».

3. L'indicatore di tempestivita' dei pagamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e' calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

4. Ai fini del presente decreto e del calcolo dell'indicatore si intende per:

a. "transazione commerciale", i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;

b. "giorni effettivi", tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;

c. "data di pagamento", la data di trasmissione dell'ordinativo di pagamento in tesoreria;

d. "data di scadenza", i termini previsti dall'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192;

e. "importo dovuto", la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.

5. Sono esclusi dal calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso.

6. L'indicatore di cui al comma 1 del presente articolo e' utilizzato anche ai fini della disposizione di cui all'art. 41, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Le amministrazioni regionali calcolano l'indicatore escludendo le transazioni riferibili alla Gestione Sanitaria Accentrata di cui all'art. 19, comma 2, lettera b), punto i), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

7. Le amministrazioni regionali elaborano l'indicatore di tempestivita' dei pagamenti di cui ai commi 1 e 2, con riferimento all'intero bilancio regionale, alla Gestione Sanitaria Accentrata e alla componente non sanitaria.

8. Per le amministrazioni centrali dello Stato, le note integrative allegate al bilancio disciplinate dall'art. 35, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, costituiscono il prospetto di cui all'art. 41 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.

9. Gli enti vigilati e le unita' locali di cui all'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, trasmettono

altresi' l'«indicatore annuale di tempestivita' dei pagamenti», unitamente al bilancio consuntivo, al Ministero vigilante per il consolidamento e il monitoraggio degli obiettivi connessi all'azione pubblica.

Art. 10

Modalita' per la pubblicazione dell'indicatore di tempestivita' dei pagamenti

1. Le amministrazioni pubblicano l'«indicatore annuale di tempestivita' dei pagamenti» di cui all'art. 9, comma 1, del presente decreto entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo le modalita' di cui al comma 3 del presente articolo.

2. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le amministrazioni pubblicano l'«indicatore trimestrale di tempestivita' dei pagamenti» di cui all'art. 9, comma 2, del presente decreto entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre cui si riferisce, secondo le modalita' di cui al comma 3 del presente articolo.

3. Gli indicatori di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati sul proprio sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione" di cui all'allegato A del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in un formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013.

Art. 11

Disposizioni finali

1. Gli aggiornamenti degli schemi e delle modalita' di pubblicazione dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore di tempestivita' dei pagamenti di cui al presente decreto sono adottati mediante decreti del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2014

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia

Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri
Reg.ne - Prev. n. 2781



Ministero dell'Economia e delle Finanze

N. - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.GE.P.A.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

VISTO il comma 5 dell'articolo 4 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, che prevede l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno, per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2014, dei pagamenti sostenuti successivamente all'entrata in vigore del decreto stesso dagli enti territoriali per debiti in conto capitale certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013 o per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché dei pagamenti di debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2013 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità entro la medesima data, connessi a spese ascrivibili ai codici gestionali SIOPE da 2101 a 2512 per gli enti locali e ai codici gestionali SIOPE da 2101 a 2138 per le regioni, escluse le spese afferenti la sanità;

VISTO il primo periodo del comma 6 dell'articolo 4 del decreto legge n. 133 del 2014 che, per l'anno 2014, destina 50 milioni di euro ai pagamenti dei debiti delle regioni, ivi inclusi quelli ascrivibili ai codici gestionali da 2139 a 2332, che beneficiano di entrate rivenienti dall'applicazione dell'articolo 20, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, superiori a 100 milioni;

VISTI il secondo e il terzo periodo del comma 6 dell'articolo 4 del decreto legge n. 133 del 2014 che ai fini della distribuzione del rimanente importo di 150 milioni di euro tra i singoli enti territoriali prevede che i comuni, le province e le regioni comunichino, mediante il sistema «<http://certificazionecrediti.mef.gov.it>» della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 30 settembre 2014, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al citato comma 5 del medesimo articolo 4 e che, ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine;

VISTO l'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 4 del decreto legge n. 133 del 2014 che dispone che, sulla base delle predette comunicazioni, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 ottobre 2014, sono individuati per ciascun ente territoriale, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno;

CONSIDERATO che, sulla base delle comunicazioni pervenute entro la predetta data del 30 settembre 2014, la richiesta di spazi finanziari, a valere sull'importo di 150 milioni di euro, da parte degli enti territoriali interessati per far fronte ai pagamenti di debiti di parte capitale di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legge n. 133 del 2014, ammonta complessivamente a 1.072 milioni di euro, di cui 524 milioni di euro richiesti dai comuni, 73 milioni di euro richiesti dalle province e 475 milioni di euro richiesti dalle regioni;

CONSIDERATO che tra le regioni che hanno presentato richieste di spazi finanziari a valere sull'importo di 50 milioni di euro ad esse riservato, ai sensi del primo periodo del comma 6 dell'articolo 4 del decreto legge n. 133 del 2014, solo la regione Basilicata soddisfa il requisito fissato dalla norma in quanto beneficia di entrate rinvenienti dall'applicazione dell'articolo 20, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, superiori a 100 milioni di euro e che pertanto, la richiesta di 25,9 milioni di euro di spazi finanziari è soddisfatta per intero a valere sulla riserva di cui al primo periodo del citato comma 6;

RAVVISATA l'opportunità di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al richiamato comma 6 dell'articolo 4 del decreto legge n. 133 del 2014, all'emanazione del decreto ministeriale per la ripartizione degli spazi finanziari di cui alla citata norma;

DECRETA

Articolo 1

1. Agli enti territoriali che hanno effettuato richiesta di spazi finanziari ai sensi del secondo periodo del comma 6 dell'articolo 4 del decreto legge n. 133 del 2014, sono attribuiti spazi finanziari per sostenere pagamenti, successivamente all'entrata in vigore del medesimo decreto, di debiti in conto capitale certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013 o per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché di debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2013 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità entro la medesima data, in misura pari al 13,99 per cento delle richieste effettuate.


L'importo dei suddetti spazi finanziari è attribuito a ciascun ente territoriale proporzionalmente alle richieste pervenute.

2. Alla regione Basilicata, unica regione in possesso del requisito richiesto dal primo periodo del comma 6 dell'articolo 4 del decreto legge n. 133 del 2014, sono attribuiti 25,905 milioni di euro a valere sui 50 milioni riservati alle regioni per sostenere i pagamenti di cui al comma 1.
3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono indicati nelle allegate tabelle che costituiscono parte integrante del presente decreto e trovano evidenza nel prospetto del monitoraggio del patto di stabilità interno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 OTT. 2014

Il Ragioniere Generale dello Stato



in migliaia di euro

COMUNI	Spazi finanziari concessi ai sensi del secondo periodo del comma 6 dell'articolo 4 del decreto legge n. 133 del 2014 per sostenere pagamenti di debiti in conto capitale di cui al comma 5 del medesimo articolo 4
--------	--

Comune di Abbiategrasso	15
Comune di Accadia	78
Comune di Aci Catena	60
Comune di Aci Sant'Antonio	22
Comune di Acireale	1.015
Comune di Acquapendente	8
Comune di Acquaro	3
Comune di Acquasparta	15
Comune di Acquedolci	46
Comune di Acqui Terme	14
Comune di Agerola	128
Comune di Agrigento	18
Comune di Agropoli	53
Comune di Airola	36
Comune di Airuno	25
Comune di Alassio	11
Comune di Alatri	15
Comune di Albano di Lucania	36
Comune di Albavilla	1
Comune di Albiano	2
Comune di Albignasego	1
Comune di Albisola Superiore	14
Comune di Alessandria	26
Comune di Alessandria della Rocca	6
Comune di Alliste	44
Comune di Altopascio	5
Comune di Amelia	45
Comune di Ancarano	2
Comune di Ancona	142
Comune di Andora	13
Comune di Andria	241
Comune di Anguillara Sabazia	14
Comune di Antignano	94
Comune di Antrodoto	8
Comune di Anzio	7
Comune di Appignano	16
Comune di Aprilia	334
Comune di Aquara	9

Comune di Aquino	59
Comune di Arbus	21
Comune di Arcola	7
Comune di Arconate	7
Comune di Ariccia	31
Comune di Arpino	28
Comune di Arquata Scrivia	15
Comune di Arzene	13
Comune di Arzignano	46
Comune di Ascoli Piceno	425
Comune di Assago	22
Comune di Assisi	65
Comune di Atri	25
Comune di Auditore	5
Comune di Avigliano Umbro	3
Comune di Badalucco	25
Comune di Bagni di Lucca	44
Comune di Bagnolo In Piano	33
Comune di Baia E Latina	57
Comune di Baldichieri d'Asti	19
Comune di Balestrate	9
Comune di Ballabio	1
Comune di Banzi	20
Comune di Baone	14
Comune di Baragiano	3
Comune di Baranzate	17
Comune di Barbara	6
Comune di Barbarano Romano	16
Comune di Barbariga	2
Comune di Barcellona Pozzo di Gotto	5
Comune di Bardolino	85
Comune di Bari	1.034
Comune di Barletta	41
Comune di Baronissi	46
Comune di Barzago	14
Comune di Baselice	65
Comune di Basiano	85
Comune di Basiglio	342
Comune di Belgioioso	10
Comune di Bella	43
Comune di Bellegra	46
Comune di Belvedere Marittimo	11
Comune di Benetutti	32
Comune di Benevento	2.879
Comune di Bereguardo	61
Comune di Bergamo	81
Comune di Berlingo	2

Comune di Bernareggio	12
Comune di Bertonico	4
Comune di Besnate	8
Comune di Besozzo	16
Comune di Biancavilla	16
Comune di Bisceglie	33
Comune di Bitonto	38
Comune di Boffalora Sopra Ticino	24
Comune di Bolano	8
Comune di Bolsena	8
Comune di Bompietro	17
Comune di Bonito	40
Comune di Bonorva	118
Comune di Borgetto	4
Comune di Borgia	7
Comune di Borgo San Giacomo	29
Comune di Borgo Valsugana	2
Comune di Boville Ernica	17
Comune di Bovino	149
Comune di Bòvisio Masciago	92
Comune di Bra	138
Comune di Brandizzo	11
Comune di Brebbia	87
Comune di Bregnano	22
Comune di Bressanone	3
Comune di Bressanvido	7
Comune di Bressò	15
Comune di Broni	10
Comune di Bronte	2
Comune di Brugnato	3
Comune di Brusciaio	6
Comune di Busachi	10
Comune di Bussi sul Tirino	9
Comune di Bussoleno	9
Comune di Cabiato	18
Comune di Cabras	32
Comune di Cadelbosco di Sopra	18
Comune di Cagliari	33
Comune di Caianello	1
Comune di Caiazzo	10
Comune di Calamandrana	6
Comune di Calatabiano	18
Comune di Calcinaia	1
Comune di Caldogno	63
Comune di Calenzano	32
Comune di Calitri	25
Comune di Calolziocorte	29

Comune di Caltanissetta	61
Comune di Calvi	285
Comune di Calvisano	14
Comune di Camaione	113
Comune di Camisano Vicentino	51
Comune di Campegine	23
Comune di Campi Bisenzio	17
Comune di Campiglia Marittima	8
Comune di Campi	5
Comune di Campobello di Mazara	76
Comune di Campomarino	20
Comune di Canale Monterano	74
Comune di Canazei	2
Comune di Canda	17
Comune di Canepina	25
Comune di Caneva	2
Comune di Cannara	15
Comune di Cannobio	1
Comune di Canosa di Puglia	119
Comune di Capaccio	15
Comune di Capannori	155
Comune di Capodrise	7
Comune di Capoterra	3
Comune di Cappella Maggiore	9
Comune di Cappelle sul Tavo	55
Comune di Caramanico Terme	4
Comune di Carassai	1
Comune di Caravaggio	4
Comune di Carbonia	16
Comune di Carlentini	559
Comune di Carmagnola	13
Comune di Carmiano	74
Comune di Carmignano	18
Comune di Carmignano di Brenta	5
Comune di Carnago	6
Comune di Carovigno	37
Comune di Carpenedolo	40
Comune di Cartoceto	1
Comune di Casal Velino	48
Comune di Casalbore	71
Comune di Casalecchio di Reno	12
Comune di Casaletto Lodigiano	7
Comune di Casalnuovo di Napoli	212
Comune di Casalnuovo Monterotaro	40
Comune di Casalpusterlengo	225
Comune di Casaserugo	24
Comune di Casaluce	10

Comune di Cascina	85
Comune di Caselle Landi	14
Comune di Caserta	203
Comune di Casole D'Elsa	4
Comune di Casorate Sempione	2
Comune di Castagnole delle Lanze	2
Comune di Castano Primo	1
Comune di Casteggio	4
Comune di Castegnato	20
Comune di Castel Bolognese	6
Comune di Castel D'Azzano	1
Comune di Castel Giorgio	7
Comune di Castel Goffredo	255
Comune di Castel Madama	67
Comune di Castel San Giorgio	96
Comune di Castel Sant'Angelo	10
Comune di Castel Sant'Elia	29
Comune di Castel Viscardo	5
Comune di Castelbuono	35
Comune di Castelforte	97
Comune di Castelfranci	52
Comune di Castelfranco Veneto	8
Comune di Castellabate	73
Comune di Castellafiume	7
Comune di Castellana Grotte	6
Comune di Castellaneta	9
Comune di Castell'Arquato	103
Comune di Castelletto di Branduzzo	47
Comune di Castello di Annone	16
Comune di Castellucchio	16
Comune di Castelluccio Dei Sauri	16
Comune di Castelnuovo di Farfa	2
Comune di Castelnuovo di Garfagnana	102
Comune di Castelsaraceno	22
Comune di Castelvenero	43
Comune di Castelvetero In Val Fortore	46
Comune di Castiglione Cosentino	48
Comune di Castiglione del Lago	42
Comune di Castiglione di Sicilia	29
Comune di Castiglione Olona	45
Comune di Castione Andevenno	3
Comune di Castrignano Del Capo	49
Comune di Castrolibero	10
Comune di Castronno	22
Comune di Castronovo di Sicilia	270
Comune di Catanzaro	35
Comune di Cava De' Tirreni	85

Comune di Cavallirio	10
Comune di Cavarzere	7
Comune di Cave	52
Comune di Cavriago	2
Comune di Cedegolo	28
Comune di Celleno	32
Comune di Cellere	11
Comune di Cenate Sotto	5
Comune di Cento	7
Comune di Ceppaloni	175
Comune di Ceraso	12
Comune di Cercemaggiore	71
Comune di Cernobbio	23
Comune di Cerreto Guidi	145
Comune di Cerreto Sannita	82
Comune di Cerrina	5
Comune di Cervino	3
Comune di Cesenatico	256
Comune di Ceto	2
Comune di Chianni	1
Comune di Chiaravalle	29
Comune di Chiaverano	64
Comune di Chieti	3
Comune di Chioggia	50
Comune di Chiusano San Domenico	48
Comune di Chiusi	10
Comune di Ciampino	67
Comune di Ciciliano	1
Comune di Citta' della Pieve	8
Comune di Citta' di Castel di Sangro	14
Comune di Citta' di Goito	2
Comune di Citta' Sant'Angelo	3
Comune di Cittaducale	99
Comune di Cittanova	113
Comune di Civitanova Marche	53
Comune di Civitavecchia	410
Comune di Civitella D'Agliano	46
Comune di Civitella Del Tronto	10
Comune di Civitella In Val di Chiana	9
Comune di Civitella San Paolo	4
Comune di Civo	6
Comune di Cocquio Trevisago	3
Comune di Codevigo	10
Comune di Codevilla	1
Comune di Collazzone	38
Comune di Colle Umberto	1
Comune di Collecchio	9

Comune di Collelongo	2
Comune di Colli del Tronto	4
Comune di Cologno al Serio	18
Comune di Comezzano Cizzago	21
Comune di Comiso	34
Comune di Como	163
Comune di Compiano	85
Comune di Cona	9
Comune di Contigliano	34
Comune di Corbara	2
Comune di Corciano	3
Comune di Corleone	22
Comune di Corleto Perticara	79
Comune di Cormano	40
Comune di Correzzola	195
Comune di Cortale	37
Comune di Corteolona	55
Comune di Cortona	28
Comune di Cosenza	1.347
Comune di Cossignano	4
Comune di Costa di Rovigo	16
Comune di Costigliole D'Asti	14
Comune di Cremona	258
Comune di Crespadoro	9
Comune di Crevacuore	3
Comune di Crodo	1
Comune di Cropolati	21
Comune di Crosia	6
Comune di Cugnoli	1
Comune di Cursi	2
Comune di Curtatone	8
Comune di Darfo Boario Terme	5
Comune di Davagna	4
Comune di Desana	12
Comune di Desio	67
Comune di Diano d'Alba	5
Comune di Dicomano	12
Comune di Dormelletto	2
Comune di Drapia	13
Comune di Escalaplano	9
Comune di Este	91
Comune di Fabriano	6
Comune di Fabrizia	2
Comune di Faenza	56
Comune di Fagnano Castello	2
Comune di Falcone	2
Comune di Fano	510

Comune di Fara In Sabina	82
Comune di Fermo	174
Comune di Ferrazzano	8
Comune di Fiano Romano	291
Comune di Ficarazzi	4
Comune di Fino Mornasco	51
Comune di Fiorano Modenese	9
Comune di Firmo	45
Comune di Fisciano	9
Comune di Fiuggi	35
Comune di Fiumedinisi	55
Comune di Fiumefreddo Bruzio	28
Comune di Fiumefreddo di Sicilia	21
Comune di Foligno	131
Comune di Follonica	63
Comune di Fondi	41
Comune di Fontanetto Po	4
Comune di Forino	8
Comune di Formello	22
Comune di Formia	333
Comune di Fornovo San Giovanni	1
Comune di Fossacesia	5
Comune di Francavilla di Sicilia	10
Comune di Francofonte	21
Comune di Fratta Polesine	20
Comune di Frattamaggiore	35
Comune di Frosinone	236
Comune di Frosolone	29
Comune di Fucecchio	11
Comune di Fumane	20
Comune di Gabiano	12
Comune di Gabicce Mare	3
Comune di Gaeta	72
Comune di Galati Mamertino	11
Comune di Galatone	12
Comune di Gallio	35
Comune di Galtelli	12
Comune di Garesio	8
Comune di Gasperina	129
Comune di Gavardo	32
Comune di Gavirate	50
Comune di Genazzano	24
Comune di Genzano di Roma	90
Comune di Gerenzano	107
Comune di Giacciano Con Baruchella	3
Comune di Giarre	53
Comune di Giavera del Montello	29

Comune di Giffoni Valle Piana	48
Comune di Giovinazzo	36
Comune di Giugliano In Campania	448
Comune di Giulianova	53
Comune di Giungano	30
Comune di Giussago	265
Comune di Gorgoglione	83
Comune di Govone	1
Comune di Gradara	16
Comune di Grantola	8
Comune di Granze	3
Comune di Grassano	45
Comune di Greccio	60
Comune di Grignasco	5
Comune di Grisolia	72
Comune di Grottammare	3
Comune di Grotte	14
Comune di Gualtieri Sicamino'	53
Comune di Guanzate	10
Comune di Guardia Sanframondi	8
Comune di Imola	108
Comune di Incisa-Scapaccino	4
Comune di Inverigo	8
Comune di Isca sullo Ionio	45
Comune di Ischia di Castro	245
Comune di Isèo	13
Comune di Isernia	117
Comune di Isola D'Asti	4
Comune di Isola del Liri	59
Comune di Isola Vicentina	24
Comune di Ispica	35
Comune di Itala	4
Comune di Ittiri	12
Comune di Jesi	6
Comune di Jesolo	112
Comune di La Maddalena	18
Comune di Lamezia Terme	223
Comune di Lanciano	84
Comune di Lanusei	1
Comune di Lathvio	40
Comune di Lanzo Torinese	29
Comune di Lardirago	4
Comune di Lariano	19
Comune di Lauriano	13
Comune di Laurino	20
Comune di Lavello	15
Comune di Lecce nei Marsi	8

Comune di Lecco	2
Comune di Leonesa	952
Comune di Leonforte	24
Comune di Lequile	1
Comune di Lezzeno	15
Comune di Librizzi	62
Comune di Licata	23
Comune di Licenza	26
Comune di Linarolo	8
Comune di Lioni	92
Comune di Lodi	534
Comune di Londa	36
Comune di Loreto	55
Comune di Lozzo di Cadore	8
Comune di Lucca	65
Comune di Luino	48
Comune di Luogosano	61
Comune di Luzzara	9
Comune di Macomer	154
Comune di Maenza	9
Comune di Mafalda	9
Comune di Maggiora	1
Comune di Magliano-Alfieri	25
Comune di Magliano De' Marsi	5
Comune di Magliano di Tenna	73
Comune di Magliano Romano	8
Comune di Maglie	17
Comune di Maiera'	11
Comune di Maiori	19
Comune di Mallare	2
Comune di Mamojada	16
Comune di Mandas	20
Comune di Mandatoriccio	15
Comune di Manerbio	1
Comune di Mapello	11
Comune di Marano Marchesato	146
Comune di Maratea	13
Comune di Marcallo con Casone	23
Comune di Marciano della Chiana	3
Comune di Marcon	38
Comune di Marostica	21
Comune di Martignano	7
Comune di Masate	3
Comune di Masio	2
Comune di Massa	87
Comune di Massa di Somma	39
Comune di Massa Martana	1

Comune di Mazzano Romano	6
Comune di Mazzarrone	4
Comune di Meana Sardo	22
Comune di Mede	9
Comune di Meldola	2
Comune di Melegnano	5
Comune di Melilli	57
Comune di Melito di Napoli	71
Comune di Melito di Porto Salvo	57
Comune di Melito Irpino	45
Comune di Melzo	176
Comune di Mentana	19
Comune di Mercatino Conca	5
Comune di Mercato San Severino	43
Comune di Mercogliano	69
Comune di Meta	42
Comune di Mezzanego	8
Comune di Miglionico	11
Comune di Minori	26
Comune di Minucciano	24
Comune di Mirabella Eclano	170
Comune di Mirabello Sannitico	20
Comune di Misano Adriatico	140
Comune di Misinto	58
Comune di Mistretta	53
Comune di Mogoro	5
Comune di Mombello Monferrato	21
Comune di Monasterace	1
Comune di Mondovì	7
Comune di Monforte San Giorgio	24
Comune di Monselice	50
Comune di Monserrato	8
Comune di Monsummano Terme	44
Comune di Montagnana	2
Comune di Montalcino	14
Comune di Montalto Uffugo	30
Comune di Monte Porzio Catone	29
Comune di Monte Romano	14
Comune di Monte San Giovanni Campano	352
Comune di Monte San Giusto	26
Comune di Monte San Pietrangeli	1
Comune di Monte San Savino	17
Comune di Monte San Vito	63
Comune di Montebello Ionico	7
Comune di Montecassiano	7
Comune di Montecchio Maggiore	10
Comune di Montecilfone	7

Comune di Montecopiolo	113
Comune di Montecopiolo	113
Comune di Montecorvino Pugliano	5
Comune di Montefalcone nel Sannio	3
Comune di Montefano	12
Comune di Montefiore dell'Aso	1
Comune di Monteforte Irpino	26
Comune di Montegabbione	9
Comune di Montegiorgio	9
Comune di Montegranaro	11
Comune di Monteiasi	3
Comune di Monteleone Sabino	39
Comune di Montelibretti	28
Comune di Montemarano	27
Comune di Monteprandone	14
Comune di Monterubbiano	11
Comune di Montesarchio	15
Comune di Montescudaio	12
Comune di Montesilvano	14
Comune di Monteviale	24
Comune di Montopoli di Sabina	17
Comune di Montopoli In Val D'Arno	1
Comune di Montorio Romano	5
Comune di Montu' Beccaria	1
Comune di Monza	835
Comune di Monzambano	69
Comune di Morbegno	107
Comune di Mordano	5
Comune di Morlupo	48
Comune di Morrovalle	37
Comune di Moscufo	1
Comune di Mossano	9
Comune di Motteggiana	4
Comune di Mugnano di Napoli	206
Comune di Murisengo	18
Comune di Napoli	6.887
Comune di Nardodipace	15
Comune di Naso	209
Comune di Netro	1
Comune di Nicolosi	25
Comune di Niscemi	47
Comune di Nizza Monferrato	7
Comune di Nocera Inferiore	87
Comune di Nogarole Vicentino	25
Comune di Nove	4
Comune di Novi Ligure	20
Comune di Novoli	20

Comune di Nuoro	494
Comune di Nuraminis	19
Comune di Nus	4
Comune di Nusco	137
Comune di Occhieppo Inferiore	3
Comune di Occhiobello	25
Comune di Oliveto Lario	1
Comune di Onano	23
Comune di Oppeano	9
Comune di Oppido Lucano	31
Comune di Oriolo	31
Comune di Oriolo Romano	13
Comune di Oristano	24
Comune di Orta San Giulio	3
Comune di Ortelle	2
Comune di Orzinuovi	44
Comune di Osimo	35
Comune di Osio Sopra	7
Comune di Osio Sotto	26
Comune di Ossona	9
Comune di Ostuni	5
Comune di Ovada	2
Comune di Ozieri	3
Comune di Ozzano dell'Emilia	7
Comune di Paderno Dugnano	76
Comune di Padova	44
Comune di Padru	52
Comune di Padula	3
Comune di Pago Veiano	65
Comune di Palata	4
Comune di Palazzolo Acreide	61
Comune di Palazzuolo sul Senio	9
Comune di Palestrina	16
Comune di Palombara Sabina	66
Comune di Palomonte	130
Comune di Palu'	4
Comune di Paludi	6
Comune di Panicale	7
Comune di Pantigliate	3
Comune di Parma	301
Comune di Paterno	30
Comune di Paularo	32
Comune di Paullo	176
Comune di Peccioli	2
Comune di Pedara	118
Comune di Pelago	12
Comune di Pella	105

Comune di Pellezzano	213
Comune di Pello Intelvi	5
Comune di Penna San Giovanni	2
Comune di Penne	28
Comune di Perdasdefogu	11
Comune di Pero	1
Comune di Pesaro	43
Comune di Pescara	420
Comune di Pescasseroli	246
Comune di Pescate	1
Comune di Petralia Sottana	5
Comune di Petriano	10
Comune di Piana di Monte Verna	1
Comune di Piane Crati	8
Comune di Piansano	4
Comune di Piedimonte Etneo	13
Comune di Piedimulera	9
Comune di Pietrapaola	50
Comune di Pietrasanta	8
Comune di Pietravairano	33
Comune di Pietrelcina	3
Comune di Pieve a Nievole	7
Comune di Pignataro Maggiore	3
Comune di Pignola	4
Comune di Piossasco	18
Comune di Pisciotta	55
Comune di Pistoia	22
Comune di Piteglio	4
Comune di Piverone	26
Comune di Pizzoli	37
Comune di Ploaghe	52
Comune di Poggio Bustone	38
Comune di Poggio Moiano	63
Comune di Poggio Nativo	16
Comune di Polia	25
Comune di Pollena Trocchia	39
Comune di Pollenza	143
Comune di Pomezia	527
Comune di Pomigliano D'Arco	111
Comune di Pompei	124
Comune di Ponte San Pietro	8
Comune di Pontecagnano Faiano	22
Comune di Pontedassio	1
Comune di Pontedera	296
Comune di Popoli	12
Comune di Porcari	48
Comune di Porto Recanati	38

Comune di Porto Tolle	12
Comune di Portocannone	125
Comune di Positano	3
Comune di Potenza	414
Comune di Potenza Picena	5
Comune di Povegliano Veronese	244
Comune di Pozzolengo	66
Comune di Pozzoleone	49
Comune di Praiano	33
Comune di Presicce	2
Comune di Prevalle	33
Comune di Priocca	12
Comune di Prizzi	2
Comune di Procida	34
Comune di Prossedi	49
Comune di Pula	77
Comune di Putignano	1
Comune di Quartu Sant'Elena	15
Comune di Quinzano d'Oglio	146
Comune di Quistello	3
Comune di Raffadali	8
Comune di Ramacca	20
Comune di Rapolano Terme	43
Comune di Ravello	8
Comune di Recanati	100
Comune di Reggio Calabria	1.119
Comune di Rende	12
Comune di Riccia	25
Comune di Riccione	641
Comune di Riesi	66
Comune di Rifreddo	1
Comune di Rignano Flaminio	41
Comune di Riomaggiore	149
Comune di Ripatransone	24
Comune di Riposto	15
Comune di Rivalta di Torino	5
Comune di Rivarolo Canavese	2
Comune di Rocca di Mezzo	76
Comune di Rocca di Papa	106
Comune di Rocca San Giovanni	31
Comune di Roccadaspide	56
Comune di Roccagorga	126
Comune di Roma Capitale	2.419
Comune di Romano di Lombardia	29
Comune di Ronca'	6
Comune di Rondissone	1
Comune di Rosarno	6

Comune di Roseto Degli Abruzzi	952
Comune di Rotondella	10
Comune di Rovagnate	41
Comune di Rovello Porro	28
Comune di Roveredo In Piano	4
Comune di Rovigo	17
Comune di Ruvo di Puglia	1.532
Comune di Salandra	26
Comune di Salerno	3.213
Comune di Salice Salentino	8
Comune di Salsomaggiore Terme	16
Comune di Salve	6
Comune di Salzano	4
Comune di San Benedetto del Tronto	222
Comune di San Benigno Canavese	1
Comune di San Fior	3
Comune di San Giacomo delle Segnate	2
Comune di San Giorgio Albanese	2
Comune di San Giorgio di Piano	9
Comune di San Giorgio Piacentino	52
Comune di San Giorgio Su Legnano	4
Comune di San Giovanni del Dosso	3
Comune di San Giovanni Gemini	28
Comune di San Giovanni In Croce	65
Comune di San Giovanni in Marignano	2
Comune di San Giovanni Valdarno	1
Comune di San Giuliano di Puglia	9
Comune di San Gregorio D'Ippona	9
Comune di San Lazzaro di Savena	171
Comune di San Leo	3
Comune di San Lorenzello	18
Comune di San Lorenzo al Mare	98
Comune di San Lorenzo del Vallo	1
Comune di San Lorenzo Nuovo	10
Comune di San Marcello Pistoiese	36
Comune di San Marco d'Alunzio	54
Comune di San Marco Evangelista	7
Comune di San Martino al Tagliamento	4
Comune di San Martino in Pensilis	1
Comune di San Martino In Rio	18
Comune di San Marzano di San Giuseppe	42
Comune di San Nicolò D'Arcidano	8
Comune di San Paolo di Civitate	93
Comune di San Pietro di Cadore	2
Comune di San Pietro In Lama	6
Comune di San Pietro Vernotico	182
Comune di San Polo Dei Cavalieri	25

Comune di San Polo di Piave	24
Comune di San Potito Sannitico	224
Comune di San Prisco	97
Comune di San Quirico d'Orcia	21
Comune di San Rufo	5
Comune di San Salvatore di Fitalia	59
Comune di San Salvatore Telesino	28
Comune di San Sebastiano al Vesuvio	40
Comune di San Teodoro	305
Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore	17
Comune di San Vincenzo La Costa	26
Comune di San Vito di Leguzzano	59
Comune di Sandrigo	4
Comune di Sangineto	8
Comune di Sanluri	25
Comune di Sannazzaro De' Burgondi	10
Comune di Santa Croce Sull'Arno	42
Comune di Santa Domenica di Talao	13
Comune di Santa Giuletta	2
Comune di Santa Lucia del Mela	3
Comune di Santa Maria a Monte	13
Comune di Santa Maria Capua Vetere	65
Comune di Santa Maria La Carita'	78
Comune di Santa Paolina	14
Comune di Santa Sofia D'Epiro	13
Comune di Santa Venerina	2
Comune di Santa Vittoria d'Alba	4
Comune di Sant'Agata Li Battiati	80
Comune di Sant'Agnello	92
Comune di Sant'Agostino	46
Comune di Sant'Alfio	29
Comune di Sant'Anastasia	363
Comune di Sant'Angelo Lodigiano	83
Comune di Sant'Anna Arresi	35
Comune di Sant'anna D'Alfaedo	4
Comune di Sant'Antimo	84
Comune di Sant'Arpino	896
Comune di Sant'Egidio alla Vibrata	1
Comune di Sant'Egidio del Monte Albino	149
Comune di Sant'Elia Fiumerapido	34
Comune di Santo Stefano di Cadore	19
Comune di Sant'Omero	67
Comune di Santostefano di Magra	2
Comune di Santu Lussurgiu	5
Comune di Sappada	13
Comune di Saracena	19
Comune di Sarcedo	5

Comune di Sarezzo	71
Comune di Sarnico	122
Comune di Sassari	360
Comune di Sasso Marconi	74
Comune di Savignano Irpino	15
Comune di Savignano sul Rubicone	80
Comune di Scafati	23
Comune di Scala	6
Comune di Scanno	17
Comune di Scano di Montiferro	6
Comune di Scanzano Jonico	12
Comune di Schio	409
Comune di Sciacca	3
Comune di Sciolze	5
Comune di Seclì	15
Comune di Sedriano	161
Comune di Segrate	87
Comune di Senigallia	52
Comune di Seravezza	50
Comune di Serracapriola	63
Comune di Serrara Fontana	122
Comune di Serravalle a Po	9
Comune di Serravalle Pistoiese	117
Comune di Serrone	7
Comune di Sersale	9
Comune di Sessa Aurunca	265
Comune di Sesto Calende	3
Comune di Sesto Fiorentino	2
Comune di Sesto San Giovanni	108
Comune di Settimo Torinese	186
Comune di Seui	7
Comune di Seveso	1
Comune di Sgurgola	26
Comune di Siena	284
Comune di Signa	2
Comune di Silea	5
Comune di Sindia	9
Comune di Sirmione	105
Comune di Solesino	7
Comune di Somma Vesuviana	73
Comune di Sonico	27
Comune di Sonnino	174
Comune di Sora	31
Comune di Soverato	47
Comune di Sparanise	168
Comune di Spinetoli	24
Comune di Spoltore	15

Comune di Spongano	57
Comune di Stanghella	6
Comune di Stazzano	10
Comune di Stigliano	8
Comune di Stradella	51
Comune di Striano	3
Comune di Strongoli	91
Comune di Sumirago	38
Comune di Summonte	21
Comune di Tagliacozzo	12
Comune di Tagliolo Monferrato	33
Comune di Taurianova	7
Comune di Tavernerio	5
Comune di Tempio Pausania	9
Comune di Teora	91
Comune di Terni	150
Comune di Terno d'Isola	38
Comune di Tiggiano	1
Comune di Tignale	16
Comune di Tirano	22
Comune di Tito	120
Comune di Toffia	17
Comune di Tolentino	150
Comune di Torino	2.478
Comune di Torre Boldone	51
Comune di Torrecuso	21
Comune di Torremaggiore	6
Comune di Torrevecchia Pia	3
Comune di Torrice	13
Comune di Torricella Peligna	9
Comune di Tortorici	1
Comune di Trani	692
Comune di Trappeto	3
Comune di Travaco' Siccomario	4
Comune di Trebisacce	35
Comune di Tregnago	7
Comune di Trentinara	21
Comune di Trescore Balneario	16
Comune di Trezzano Sul Naviglio	2
Comune di Trezzo Sull'Adda	6
Comune di Trieste	123
Comune di Tuglie	55
Comune di Tuscania	3
Comune di Uboldo	4
Comune di Urbania	5
Comune di Ugnano	4
Comune di Ururi	7

Comune di Uta	7
Comune di Vaglio Basilicata	38
Comune di Vaiano Creмасco	14
Comune di Valfabbrica	4
Comune di Valli del Pasubio	5
Comune di Vallo della Lucania	204
Comune di Valmadrera	13
comune di Valmontone	287
Comune di Vanzago	29
Comune di Varallo	7
Comune di Varazze	15
Comune di Varedo	29
Comune di Varese Ligure	5
Comune di Varzi	38
Comune di Varzo	3
Comune di Veduggio	10
Comune di Venaria Reale	94
Comune di Venegono Inferiore	18
Comune di Venezia	1.514
Comune di Verdellino	7
Comune di Vernasca	4
Comune di Vernio	12
Comune di Verolanuova	106
Comune di Veroli	125
Comune di Vescovana	4
Comune di Viadanica	5
Comune di Viagrande	10
Comune di Viano	1
Comune di Vicchio	6
Comune di Vietri Sul Mare	15
Comune di Vignola	21
Comune di Villa Estense	108
Comune di Villa San Giovanni In Tuscia	40
Comune di Villa Santo Stefano	53
Comune di Villamar	2
Comune di Villamarzana	24
Comune di Villanova D'Asti	22
Comune di Villanova Mondovi	4
Comune di Villanovafranca	5
Comune di Villaricca	115
Comune di Villata	61
Comune di Vimercate	91
Comune di Vinchiaturro	33
Comune di Visone	11
Comune di Vittoria	1.093
Comune di Vittuone	21
Comune di Vitulano	174

Comune di Vo'	10
Comune di Vobarno	4
Comune di Volta Mantovana	3
Comune di Volturara Irpina	59
Comune di Volturino	19
Comune di Zagarolo	122
TOTALE	73.384

in migliaia di euro

PROVINCE	Spazi finanziari concessi ai sensi del secondo periodo del comma 6 dell'articolo 4 del decreto legge n. 133 del 2014 per sostenere pagamenti di debiti in conto capitale di cui al comma 5 del medesimo articolo 4
Provincia del Medio Campidano	63
Provincia del Verbano Cusio Ossola	168
Provincia di Alessandria	164
Provincia di Arezzo	73
Provincia di Ascoli Piceno	183
Provincia di Bari	282
Provincia di Bergamo	935
Provincia di Biella	77
Provincia di Brescia	63
Provincia di Cagliari	188
Provincia di Caserta	57
Provincia di Chieti	4
Provincia di Como	9
Provincia di Cosenza	598
Provincia di Cremona	48
Provincia di Fermo	61
Provincia di Firenze	1
Provincia di Grosseto	13
Provincia di Isernia	539
Provincia di La Spezia	1
Provincia di Lecce	69
Provincia di Lecco	107
Provincia di Macerata	232
Provincia di Mantova	34
Provincia di Matera	422
Provincia di Milano	6
Provincia di Olbia-Tempio	41
Provincia di Padova	172
Provincia di Pavia	1.002
Provincia di Perugia	10
Provincia di Pesaro e Urbino	364
Provincia di Pescara	42
Provincia di Pistoia	9
Provincia di Potenza	247
Provincia di Prato	11
Provincia di Ravenna	983
Provincia di Rieti	329
Provincia di Salerno	1.277

REGIONI	in migliaia di euro	
	Spazi finanziari concessi ai sensi del secondo periodo del comma 6 dell'articolo 4 del decreto legge n. 133 del 2014 per sostenere pagamenti di debiti in conto capitale di cui al comma 5 del medesimo articolo 4	Spazi finanziari concessi ai sensi del primo periodo del comma 6 dell'articolo 4 del decreto legge n. 133 del 2014 per sostenere pagamenti di debiti in conto capitale di cui al comma 5 del medesimo articolo 4
Regione Basilicata	0	25.905
Regione Campania	68	0
Regione Lazio	59.342	0
Regione Liguria	2.364	0
Regione Puglia	2.211	0
Regione Siciliana	2.443	0
TOTALE	66.428	25.905

» **L 30/10/2014, n. 161**

LEGGE 30 ottobre 2014, n. 161 ⁽¹⁾.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis.

⁽¹⁾ Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 novembre 2014, n. 261, S.O.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo VI

Altre disposizioni

Art. 24. *Norme di interpretazione autentica e modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Caso EU PILOT 5216/13/ENTR*

1. L'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, si interpreta nel senso che le transazioni commerciali ivi considerate comprendono anche i contratti previsti dall'articolo 3, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le disposizioni relative ai termini di pagamento e al tasso degli interessi dovuto in caso di ritardato pagamento, contenute nel codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nel relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché in altre leggi speciali, che prevedono termini e tassi difformi, rispettivamente, da quelli previsti dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto al comma 4 del predetto articolo, e da quelli previsti dall'articolo 5 del medesimo decreto legislativo, si applicano ai casi previsti dall'articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 231 del 2002 solo se più favorevoli per i creditori.

3. Al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 2, l'alinnea è sostituito dal seguente: «Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo di pagamento non può superare i seguenti termini:»;

2) al comma 4, primo periodo, le parole: «quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione» sono sostituite dalle seguenti: «quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche»;

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Termini di pagamento»;

b) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

«Art. 7-bis. (Prassi inique). - 1. Le prassi relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, quando risultano gravemente inique per il creditore,

danno diritto al risarcimento del danno.

2. Il giudice accerta che una prassi è gravemente iniqua tenuto conto di quanto previsto dall'*articolo 7*, comma 2

3. Si considera gravemente iniqua la prassi che esclude l'applicazione di interessi di mora. Non è ammessa prova contraria.

4. Si presume che sia gravemente iniqua la prassi che esclude il risarcimento per i costi di recupero di cui all'*articolo 6*».

LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190 ⁽¹⁾.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).

⁽¹⁾ Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2014, n. 300, S.O.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Comma 19

19. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche nell'anno 2015 con le modalità previste nel medesimo comma. Per l'anno 2015 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Comma 497

497. All'articolo 4 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, all'alinea, le parole: «300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «240 milioni» e le parole: «e per 100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e, con riferimento ai soli enti locali, per 40 milioni»;

b) al comma 5-bis, le parole: «Rilevano ai fini dell'esclusione prevista dal comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell'esclusione di cui alla lettera a) del comma 5 rilevano»;

c) al secondo periodo del comma 6, le parole: «precedente ed entro il termine perentorio del 28 febbraio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «precedente e i comuni e le province comunicano, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2015,».



CIRCOLARE N.3

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO

UFFICIO II - IV - XIV

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

UFFICIO I

ISPETTORATO GENERALE PER L'INFORMATIZZAZIONE DELLA
CONTABILITA' DI STATO

UFFICIO VII

Roma,

A tutti i Ministeri

A tutti gli Uffici centrali del Bilancio presso i
Ministeri

e, p.c.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Alla Corte dei conti

Prot. Nr.

Allegati:

OGGETTO: Modalità di pubblicazione dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore di tempestività dei pagamenti delle amministrazioni centrali dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89

1 - Premessa

La presente circolare è volta a fornire alle amministrazioni centrali dello Stato indicazioni sulle modalità di pubblicazione, a partire dal 2015, dei dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio dello Stato e di quelli relativi all'indicatore di tempestività dei pagamenti secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 22 settembre 2014 recante: *"Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni"*.

Il DPCM provvede all'attuazione degli elementi innovativi apportati dall'articolo 8 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, alla disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, stabilita dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. In particolare, le novità introdotte prevedono la definizione di schemi e di modalità comuni per la pubblicazione sui siti internet istituzionali dei dati sui bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore di tempestività dei pagamenti delle amministrazioni pubbliche.

Si ricorda che già il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ha previsto la pubblicazione di dati sui bilanci e sull'attività amministrativa sui siti istituzionali delle amministrazioni come snodo centrale per consentire un'effettiva conoscenza dell'azione pubblica e per sollecitare e agevolare lo scrutinio pubblico. La responsabilità di tale pubblicazione è posta in capo agli stessi enti e l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione viene sanzionato ai sensi dell'articolo 46 del medesimo decreto legislativo.

Il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, rafforza tali principi, non solo tramite la chiara indicazione dell'adozione di formati "aperti" che consentano l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo dei dati¹, ma anche tramite l'introduzione di un criterio di tempestività (i dati devono essere pubblicati entro 30 giorni dall'adozione dei bilanci da parte degli organi preposti) e di schemi e definizioni volti a favorire la confrontabilità tra amministrazioni.

2 – Schemi e modalità da adottare per la pubblicazione sui siti internet dei dati sulle entrate e sulla spesa, di competenza e di cassa, della Legge di bilancio e del Rendiconto generale dello Stato

L'articolo 3 del DPCM disciplina le modalità di pubblicazione dei dati sulle entrate e sulla spesa, di cassa e di competenza, della Legge di bilancio e del Rendiconto generale dello Stato. Lo schema delle informazioni di bilancio da pubblicare ha come unità di riferimento il capitolo per le spese e l'articolo per le voci di entrata.

Ai fini degli adempimenti di cui al DPCM, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica i dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio dello Stato e del Rendiconto nella sezione "open" della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche, di seguito "Open BDAP" (all'indirizzo: <http://www.bdap.tesoro.it>), secondo gli schemi indicati nell'allegato 1 del DPCM, accompagnati da metadati, in un formato aperto, che consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo dei dati.

In particolare è richiesto a ciascun Ministero di pubblicare sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente/Bilanci" di cui all'allegato A del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati relativi al proprio stato di previsione, tramite un collegamento al sito Open BDAP del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e precisamente alla sezione appositamente dedicata alla pubblicazione dei dati ai sensi dell'articolo 3 del DPCM sopra citato:

http://www.bdap.tesoro.it/Pagine/OpenBDAP_DPCM_0000_20140922_003_000_00_00.aspx.

L'adempimento previsto dalla normativa in questione si considera assolto da parte di ciascun Ministero inserendo nel proprio sito istituzionale il collegamento alla Open BDAP come sopra specificato.

Sui siti istituzionali dei Ministeri, cliccando sul link deputato, si raggiungerà direttamente la pagina della "Open BDAP" che contiene i dati oggetto di pubblicazione, la quale sarà così composta²:

1. in alto, una sezione che contiene il titolo, la norma e un suo breve abstract;

¹L'articolo 7 del decreto legislativo 33 del 2013 fornisce indicazioni sulle caratteristiche dei dati "aperti" e il loro formato, specificati dal Codice dell'amministrazione digitale (articolo 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).

²Anche accedendo alla pagina Open BDAP <http://www.bdap.tesoro.it> è possibile raggiungere la sezione dedicata alla pubblicazione dei dati del Bilancio di previsione e del Rendiconto.

2. al centro, una sezione da cui è possibile selezionare e quindi filtrare l'esercizio finanziario – per la prima pubblicazione sarà presente solo il 2015 – e il tipo di documento: Legge di Bilancio o Rendiconto generale dello Stato;
3. in basso, una terza sezione che, a fronte delle selezioni effettuate nella sezione di cui al punto 2, presenta a video i file in formato “.csv” che contengono i dati di entrata e di spesa; per l'entrata si tratta di un solo file mentre, per la spesa, sono presentati un file per ogni Ministero e uno per lo Stato nel suo complesso. In questa sezione saranno presenti anche i due file di metadati per le entrate e per le spese.

La pubblicazione relativa alle entrate rimane di competenza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

I dati relativi alla Legge di bilancio dovranno essere pubblicati entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento e quelli relativi al Rendiconto generale dello Stato (disegno di legge) entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento. Eventuali modifiche apportate nel corso della discussione parlamentare saranno tempestivamente pubblicate in forma di aggiornamento successivamente all'approvazione del Rendiconto.

3 - Schemi e modalità da adottare per la pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti

Da diversi anni il tema dei ritardi di pagamento e delle procedure con le quali la pubblica amministrazione paga il corrispettivo delle forniture di beni e servizi è considerato uno snodo importante della situazione economica del nostro paese e la sua rilevanza è accresciuta a fronte della crisi economica e finanziaria. Dal 1° gennaio 2013 è entrata in vigore la nuova disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, adottata con il decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 che, modificando il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ha recepito la direttiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

In ambito nazionale, a partire dal 2009, alcune norme hanno assunto l'esigenza di quantificare i tempi medi di pagamento delle amministrazioni, dandone anche larga diffusione pubblica su internet. L'attuazione delle norme è stata attribuita alle singole amministrazioni e il panorama che ne risulta è assai diversificato dal punto di vista sia della effettiva implementazione, sia della disponibilità di dati. Pertanto, risulta necessario un coordinamento sulle definizioni e sul metodo di calcolo da adottare, per monitorare il fenomeno.

Il decreto legge n.66 del 2014 ripropone in diversi punti la centralità della misurazione della tempestività dei pagamenti: all'art. 8, comma 1 (in cui si fa riferimento a un portale unico per i dati e schemi tipo da definire tramite un DPCM), all'art. 27, comma 1, - nel quale si introduce la possibilità, attraverso la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti predisposta dalla RGS, di tracciare l'invio e la ricezione delle fatture, cartacee ed elettroniche (in questo caso tramite colloquio con il sistema SDI relativo alla fatturazione elettronica), destinate alle pubbliche amministrazioni, nonché di monitorare tempestivamente

lo stato dei debiti (liquidato, scaduto, sospeso, ceduto, compensato, pagato, ecc.) -, all'art. 41, comma 1 (in cui si fa riferimento a un prospetto certificato dall'amministrazione e allegato al bilancio di consuntivo o di esercizio), all'art.47 (in cui si fa riferimento ai tempi medi nei pagamenti relativi a transazioni commerciali superiori a 90 giorni rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come criterio da tenere in conto per la ripartizione tra province/città metropolitane e tra comuni del rispettivo contributo alla riduzione della spesa pubblica).

Il DPCM specifica pertanto, agli articoli 9 e 10, lo schema tipo e le modalità di pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti, indicando in maniera univoca cosa calcolare, in quale formato pubblicare il dato ed entro quali tempi.

In sintesi, l'indicatore di tempestività dei pagamenti è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture.

Il calcolo prevede infatti che:

- il numeratore contenga la somma, per le transazioni commerciali pagate nell'anno solare, dell'importo di ciascuna fattura pagata moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di pagamento ai fornitori;
- il denominatore contenga la somma degli importi pagati nell'anno solare.

L'unità di misura è in giorni.

L'indicatore misurato in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture attribuisce pertanto un peso maggiore ai casi in cui sono pagate in ritardo le fatture che prevedono il pagamento di somme più elevate.

L'indicatore dovrà essere calcolato su base trimestrale e su base annuale, a decorrere dal 2015, e dovrà essere pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione" di cui all'allegato A del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in un formato tabellare aperto che consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo. In particolare, l'indicatore trimestrale dovrà essere pubblicato entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre e quello annuale entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Maggiori dettagli sulle modalità operative di calcolo dell'indicatore sono forniti nel successivo paragrafo 5.

4 – La definizione di transazione commerciale per il calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti

L'articolo 9, comma 4, del DPCM richiama la nozione di "transazione commerciale" contenuta nell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 231/2002, che si riferisce ai: *"contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo"*.

Di seguito si forniscono alcune indicazioni operative finalizzate unicamente al calcolo dell'indicatore, in coerenza con la disciplina nazionale e comunitaria in materia di contrasto al ritardo dei pagamenti. Dal punto di vista soggettivo, la disciplina del DPCM si applica ai contratti stipulati da pubbliche amministrazioni con soggetti che svolgono attività d'impresa. Il decreto legislativo n. 231/2002, all'articolo 2, comma 1, lett. c, definisce l' "imprenditore" come *"ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione"*. Viene quindi fornita una nozione più ampia di quella contenuta nell'articolo 2082 del codice civile, comprensiva anche dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti.

Sotto il profilo oggettivo, la disciplina si applica a tutti i contratti che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi.

Nel calcolo dell'indicatore di tempestività si devono considerare anche i pagamenti che hanno titolo in contratti di appalto di lavori pubblici, in linea con quanto stabilito dall'undicesimo considerando della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, secondo cui *"la fornitura di merci e la prestazione di servizi dietro corrispettivo a cui si applica la presente direttiva dovrebbero anche includere la progettazione e l'esecuzione di opere e edifici pubblici, nonché i lavori di ingegneria civile"*.

Tale interpretazione è, del resto, coerente con la recente normativa nazionale sulla certificazione dei crediti delle pubbliche amministrazioni, parimenti volta ad assicurare la tempestività dei pagamenti, che fa riferimento alla nozione di *"crediti per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali"* (si veda, da ultimo, l'articolo 27 del decreto-legge n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89/2014), che include anche i crediti derivanti da appalti di lavori.

Si segnala, inoltre, che sono compresi anche i contratti di mera utilizzazione di beni a fronte di un corrispettivo di denaro, come la locazione e l'affitto, pur sempre in concomitanza con un rapporto commerciale (v. Consiglio di Stato, Sez. V, 11.02.2014, n. 657).

Sono invece escluse dall'ambito di applicazione della disciplina in esame le seguenti fattispecie (articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 231/2002):

- i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore. Al riguardo, il decreto legislativo n. 192/2012 ha integrato la definizione di tali debiti, specificando che in questa categoria sono ricomprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito;
- i pagamenti a titolo di risarcimento del danno, compresi quelli effettuati da un assicuratore.

5 - Modalità di acquisizione ed elaborazione dei dati elementari per il calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

Ai fini del calcolo dell'indicatore si intende per:

- “giorni effettivi”, tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;
- “data di pagamento”, la data di trasmissione degli ordinativi di pagamento in tesoreria;
- “data di scadenza”, i termini previsti dall’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 (che ha recepito la direttiva europea 7/2011 sui tempi di pagamento) ossia trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente, o dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, o dalla data dell’accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali (qualora la ricezione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento avviene in epoca non successiva a tale data) oppure in base al termine per il pagamento pattuito nel contratto con il fornitore (che si ricorda, in ogni caso, non può essere superiore a sessanta giorni, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche);
- “importo dovuto”, la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.

Vengono prese in considerazione tutte le fatture pagate nel periodo, anche quelle eventualmente pagate prima della data di scadenza. In tal caso, la differenza avrà valore negativo nel calcolo incidendo sulla media ponderata. Il calcolo dell’indicatore annuale da effettuare entro il 31 gennaio e riferito all’anno precedente riguarda le fatture pagate entro il 31/12.

Si specifica, inoltre, che l’indicatore deve essere calcolato escludendo le fatture soggette a contestazioni o contenzioso ossia, più precisamente, dal calcolo devono essere esclusi i periodi in cui la somma era inesigibile. In tali termini, la data di riferimento per il calcolo dell’indicatore (data di scadenza) per le fatture in oggetto deve essere ridefinita con decorrenza dal momento in cui le stesse diventano esigibili.

Al riguardo, in tempo utile a partire dalla prima data di scadenza prevista dalla norma per la pubblicazione dell’indicatore trimestrale, il sistema per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria (Sicoge) fornirà una nuova interrogazione per consentire alle Amministrazioni di avere a disposizione i dati dei pagamenti delle fatture elettroniche con il dettaglio informativo necessario al calcolo dell’indice di tempestività dei pagamenti. La predetta interrogazione presenterà una serie di filtri per visualizzare i dati a diversi livelli di analisi e conterrà un simulatore di calcolo a supporto dell’attività.

Al fine di integrare le informazioni, con la medesima interrogazione sarà possibile estrarre separatamente i pagamenti emessi a fronte di fatture cartacee che, a differenza di quelle elettroniche, non hanno l’informazione relativa alla data di scadenza.

Per il calcolo dell’indicatore di tempestività dei pagamenti i dati forniti da Sicoge dovranno, eventualmente, essere completati dalle Amministrazioni con i pagamenti non gestiti sullo stesso sistema.

Ulteriori precisazioni verranno fornite con comunicazione successiva da parte dell’Ispettorato Generale per l’informatizzazione della contabilità di Stato del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

6 – Il prospetto di attestazione dei tempi di pagamento da inserire nelle Note integrative allegate al bilancio

All'articolo 9, comma 8 del DPCM si dispone per le Amministrazioni centrali dello Stato, *che le Note integrative allegate al Rendiconto generale dello Stato, disciplinate dall'art. 35 comma 2 della L. 196/2009*, costituiscono il documento che contiene il prospetto di riferimento per la pubblicazione dell'indicatore annuale di tempestività di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), del decreto legge n. 66/2014 convertito dalla legge n. 89/2014.

Le Note integrative, ai sensi del citato articolo 35 sono articolate in due distinte sezioni, la prima delle quali contiene il rapporto sui risultati con l'analisi e la valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi indicati nella Nota Integrativa di previsione (art. 21 della legge 196/09), mentre la sezione seconda, con riferimento ai programmi, illustra i risultati finanziari ed espone i principali fatti della gestione, motivando gli eventuali scostamenti tra le previsioni iniziali di spesa e quelle finali indicate nel Rendiconto generale dello Stato. Le Note integrative sono compilate da ciascuna amministrazione che utilizza il sistema informativo messo a disposizione dalla Ragioneria generale dello Stato.

Su tale sistema verrà pertanto realizzato uno specifico prospetto, denominato "Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali" ex art. 41, c. 1, del citato decreto legge n. 66/2014, nel quale sarà pubblicato l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti ivi compresa la descrizione delle misure da adottare per rientrare nei termini di pagamento previsti dalla legge. Le informazioni riferite all'indicatore di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali saranno riferite al Ministero nel suo complesso e non ai singoli Centri di responsabilità o programmi di spesa.

Il Ragioniere Generale dello Stato

